

## **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

### **TECNOFONDI S.P.A. (Il fornitore)**

#### **1) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

Gli accordi per ciascuna fornitura si ritengono perfezionati quando, a seguito del ricevimento di un ordine, il Fornitore entro 8 gg lavorativi non abbia comunicato in forma scritta una variazione delle condizioni desiderate dal cliente.

#### **2) PREZZI E DATI DELLA MERCE**

I prezzi sono indicati nelle conferme d'ordine comunicate in forma verbale o scritta dal Fornitore.

Eventuali listini prezzi emessi dal Fornitore hanno validità limitata alla sostanziale stabilità dei costi della materia prima necessaria alla realizzazione del prodotto, salvo che non sia espressamente e diversamente pattuito tra le parti.

Il Cliente si impegna a rispettare le modalità di pagamento indicate nella conferma d'ordine e, salvo diverso accordo tra le parti, gli saranno addebitate le commissioni e spese bancarie connesse alla modalità di pagamento pattuite.

In caso di un ordine di ammontare totale imponibile inferiore a € 100,00 (cento) l'imponibile totale fatturato sarà comunque di € 100,00 (cento).

Inoltre, in caso di ordine inferiore ad € 500,00 di imponibile, le spese relative all'emissione e alla trasmissione di certificati di qualità, di formatura o di controllo dimensionale saranno addebitate dal Fornitore al Cliente in accordo ad un listino successivamente allegato.

I pesi, le dimensioni, le capacità, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, pagine web, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni e listini prezzi hanno carattere di indicazioni puramente approssimative ed indicative.

#### **3) IMBALLAGGIO**

I prezzi indicati nelle offerte e nelle conferme d'ordine, salvo che non sia diversamente indicato, non sono comprensivi dei costi degli imballaggi o dei mezzi di protezione necessari per evitare danni o deterioramenti della merce.

#### **4) CONSEGNA E RITIRO**

Il Fornitore effettua la consegna Franco Fabbrica (EXW secondo gli Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale), o secondo quanto diversamente stabilito.

Se il Cliente non ritira la merce nel luogo e tempo stabiliti deve ugualmente effettuare tutti i pagamenti contrattualmente previsti come se la merce fosse stata consegnata, dovendosi in tale ipotesi considerare consegnata la merce alla data di invio dal Fornitore al Cliente di un avviso di "merce pronta", data dalla quale saranno altresì computati i termini per l'addebito al Cliente da parte del Fornitore delle spese di deposito di cui al successivo paragrafo, oltre ad eventuali interessi e danni. In caso di mancato ritiro della merce da parte del Cliente il Fornitore provvede a tenere in magazzino i prodotti a rischio e a spese del Cliente, decorsi 15 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere ritirata la merce, il Fornitore ha la facoltà di ricorrere alla clausola risolutiva espressa.

Le parti concordano un periodo di tolleranza a favore del Fornitore pari a 15 giorni dalla data prevista per la consegna.

In caso di ritardo nelle consegne il Cliente non può sospendere i pagamenti né addebitare alcun danno al Fornitore.

Il Fornitore si riserva la facoltà di rifiutarsi di caricare il veicolo se questo non è conforme alle richieste espresse dal Fornitore al Cliente o se si presenta in condizioni tali da non rendere possibile il carico a norma di legge. In tal caso provvede a darne comunicazione tempestiva al Cliente, che si impegna ad inviare immediatamente altro veicolo.

#### **5) RITARDO NEL PAGAMENTO**

Se il Cliente è in ritardo nell'effettuare i pagamenti il Fornitore può a sua discrezione:

- variare unilateralmente le modalità di pagamento, richiedere pagamento anticipato o altre garanzie; e/o
- sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni sino a che il pagamento sia stato effettuato; e/o
- esigere gli interessi di mora dalla data di scadenza, nella misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 09.10.02 n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- nel caso in cui diverse forniture siano effettuate al Cliente, il mancato pagamento di una fattura autorizza il Fornitore sia a sospendere che ad annullare, a propria insindacabile scelta, le vendite non ancora eseguite;
- in caso di vendita con pagamento dilazionato, il Fornitore avrà la facoltà di chiedere, al momento della ricezione di ciascun ordine, il pagamento anticipato.

#### **6) MODIFICHE TECNICHE**

Qualora il Fornitore ritenga opportuno apportare modifiche tecniche a quanto concordato, queste sono comunicate al Cliente per l'approvazione; nel caso in cui il Cliente non comunichi il suo eventuale rifiuto entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del Fornitore le modifiche si intendono approvate.

Qualora il Cliente richieda modifiche tecniche ai prodotti, e queste siano accettate dal Fornitore, i nuovi ordini sostituiscono quelli a cui non sia stata ancora data esecuzione; il Cliente deve comunque pagare le merci consegnate, quelle in magazzino e il materiale eventualmente giacente acquistato specificamente per le sue esigenze.

#### **7) GARANZIA**

Il Fornitore garantisce la conformità del prodotto alle specifiche concordate e non è responsabile per difetti derivanti da disegni, progetti, informazioni, documentazione, indicazioni ed istruzioni forniti dal Cliente. La garanzia che precede opera solo a condizione che tali specifiche tecniche e finalità di utilizzo siano accettate dal Fornitore nella conferma d'ordine.

Il Fornitore garantisce al Cliente esclusivamente il buon funzionamento dei prodotti oggetto del presente contratto e non risponde dell'adeguatezza

delle forniture rispetto all'applicazione cui sono destinate, conseguentemente non è responsabile per il cattivo funzionamento di macchine o impianti o prodotti del Cliente derivante da:

- non corretta destinazione d'uso del prodotto,
- cattivo assemblaggio del prodotto effettuato dal Cliente o da altri soggetti,
- difetti delle altre parti assemblate, del prodotto originato dall'assemblaggio.

La garanzia ha durata pari ad un anno a decorrere dalla data di consegna dei prodotti.

Durante tale periodo il Fornitore si impegna a rimediare a qualsiasi imperfezione che sia conseguenza di un difetto di produzione, secondo quanto di seguito previsto. Il Cliente deve denunciare al Fornitore per iscritto i vizi manifesti entro otto giorni dalla data di ricevimento della merce, i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta.

In caso di non corrispondenza della quantità di merce consegnata rispetto a quella ordinata, il Cliente deve denunciare al Fornitore la mancanza dell'esatto numero di pezzi entro otto giorni dalla data di ricevimento della merce. La consegna dei pezzi denunciati è subordinata alla verifica interna dei pezzi inviati da parte del Fornitore.

Spetta al Fornitore decidere se:

- riparare *in loco* le merci difettose,
- farsi rispedire la merce o le parti della merce difettose per ripararle,
- sostituire le merci o le parti della merce difettose.

Le spese di riparazione o sostituzione della merce o di parti di essa sono a carico del Fornitore, escluse quelle di smontaggio, montaggio, trasporto da e per la sua officina. Il Fornitore diventa proprietario delle merci o delle parti di merce difettose sostituite.

La responsabilità del Fornitore si estende soltanto ai difetti che si manifestino nelle condizioni di impiego previste dal contratto e nel corso di una utilizzazione corretta. In particolare, essa non copre i difetti derivanti da:

- difettosa installazione, manutenzione o riparazione fatta da persona diversa dal Fornitore o suoi mandatari,
- modifiche apportate senza il consenso scritto del Fornitore,
- normale deterioramento,
- qualsivoglia circostanza indipendente dal fatto del Fornitore.

Nessun reclamo sarà preso in considerazione in caso di mancato pagamento della merce. La messa in lavoro o l'utilizzo da parte del Cliente di prodotti considerati difettosi è interamente a rischio e pericolo di quest'ultimo ed esclude ogni responsabilità del Fornitore.

La suddetta garanzia esclude ogni altra responsabilità del Fornitore sia contrattuale che extracontrattuale, salvi i limiti inderogabili di legge. Il Cliente non può vantare alcuna pretesa di risarcimento del danno a qualsiasi titolo (per esempio: mancato guadagno, fermo produzione, campagne di ritiro, risarcimento per infortuni alle persone o per danni alle cose).

La denuncia di vizi non consente al Cliente la sospensione dei propri pagamenti.

## 8) RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a non divulgare informazioni, disegni, documenti tecnici di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto. Alle parti è consentito l'uso della merce o di immagini della merce oggetto del presente accordo, esclusivamente a fine pubblicitario e previa autorizzazione scritta dell'altra parte.

Le parti si obbligano a tenere come confidenziali tutti i documenti e le informazioni, inclusi, tra gli altri, i documenti e le informazioni di natura economica, finanziaria, commerciale e personale forniti da una parte all'altra (qui di seguito le "Informazioni Confidenziali").

Le parti si obbligano a non divulgare le Informazioni Confidenziali in tutto o in parte a terzi, aziende, società o enti pubblici e a non utilizzare le Informazioni Confidenziali in nessuna altra attività, od in altro modo, se non previa specifica approvazione scritta dell'altra parte. Ciascuna parte si obbliga a trattare le Informazioni Confidenziali alla stregua delle proprie informazioni confidenziali e a tenere il massimo rigore nella custodia ed uso delle stesse.

In ogni caso di risoluzione del presente contratto, le parti si obbligano fin d'ora a restituire integralmente e tempestivamente le Informazioni Confidenziali ricevute dall'altra.

Le Parti saranno vincolate dall'obbligo di confidenzialità di cui al presente articolo anche dopo la risoluzione del contratto per un periodo di 5 (cinque) anni.

Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica, manuale per uso e manutenzione relativi alla fabbricazione o al montaggio dei prodotti o a parti dei prodotti o comunque di proprietà del Fornitore, rimessi al Cliente prima o dopo la stipulazione del contratto, rimangono di esclusiva titolarità del Fornitore, non possono essere sfruttati per fini extra-contrattuali dal Cliente, o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto del Fornitore.

Il Fornitore è autorizzato a trasmettere disegni tecnici a soggetti terzi che effettuano lavorazioni per suo conto di prodotti del Cliente.

## 9) MARCHI

Il Cliente riconosce espressamente l'esclusivo diritto di proprietà del Fornitore sul Marchio Tecnofondi di cui all'allegato A del presente contratto.

Il Marchio del Fornitore non deve essere confuso con la denominazione propria del Cliente.

L'Acquirente deve richiedere espressa autorizzazione scritta da parte del Fornitore per pubblicare nel suo catalogo o in qualsiasi altro documento, di qualsiasi natura sia il supporto (biglietti da visita, pagine del sito internet, documenti commerciali ecc.), le immagini dei prodotti che acquista con i relativi nomi e Marchi; il Fornitore decide se rilasciare o meno l'autorizzazione solo a seguito di presa visione delle bozze.

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che tutti i Marchi relativi ai prodotti che il Fornitore consente di fare comparire nel catalogo del Cliente sono di proprietà del Fornitore.

Il Cliente si obbliga a non avanzare, né durante né

dopo la validità del presente contratto, alcun diritto e/o pretesa relativa alla titolarità dei Marchi del Fornitore.

Il Cliente non potrà utilizzare e/o registrare marchi, nomi commerciali o, più genericamente segni distintivi simili e/o confondibili con i Marchi del Fornitore.

Il diritto del Cliente di usare i marchi, nomi o segni distintivi del Fornitore, a seguito di espressa autorizzazione scritta, è concesso a tempo determinato ed in ogni caso cesserà immediatamente con la risoluzione o lo scioglimento, per qualsiasi causa, del presente contratto. L'Acquirente si impegna inoltre ad evitare, nei rapporti con i terzi, qualsiasi riferimento al pregresso rapporto con il Fornitore, in modo da evitare qualsiasi rischio di confusione presso la clientela.

Il Cliente si impegna a tutelare, direttamente ove possibile e/o comunque a nome e per conto del Fornitore, i Marchi del Fornitore e si obbliga a comunicare al Fornitore eventuali violazioni dei diritti di proprietà industriale del Fornitore stesso che venissero a sua conoscenza.

## 10) CESSIONE

Il presente contratto non può essere trasferito ad altri soggetti senza il preventivo accordo scritto della controparte.

## 11) DURATA

Il presente contratto ha effetto dalla data indicata in calce e ha durata indeterminata. Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto con preavviso di tre mesi tramite lettera raccomandata. In ogni caso a seguito dello scioglimento del contratto il Fornitore ha diritto al pagamento delle merci consegnate, di quelle in magazzino e del materiale giacente acquistato specificamente per le esigenze del Cliente prima che la comunicazione di risoluzione sia pervenuta.

## 12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:

- il Cliente non provveda ad adempiere esattamente alle proprie obbligazioni di pagamento del prezzo, oppure
- il Cliente violi gli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Il contratto si risolve nel momento in cui il Fornitore dichiara di valersi della presente clausola, fermo restando che in tale ipotesi il Fornitore mantiene il diritto al pagamento delle merci consegnate, di quelle in magazzino e del materiale giacente acquistato specificamente per le esigenze del Cliente, nonché al risarcimento degli eventuali danni subiti.

## 13) EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le parti intendono applicare le seguenti clausole a tutti i rapporti commerciali futuri consistenti nella vendita al Cliente, da parte del Fornitore, di fondi bombati per la costruzione di serbatoi, cisterne e caldaie, di lamiera spianate e nella rivendita di boccaporti.

Le presenti condizioni annullano e sostituiscono ogni precedente intesa o contratto tra le parti sull'argomento in oggetto.

**14) LEGGE APPLICABILE.** Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

## 15) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo o comunque connessa con il presente contratto è competente il Tribunale di Brescia (Italia).

## 16) ALLEGATI

Si considera parte integrante del presente l'allegato A relativo al Marchio del Fornitore.

Rodengo Saiano, li 01/06/2012

IL FORNITORE

**TECNOFONDI S.p.A.**  
VALENTI Dott. GIORGIO

ALLEGATO A :

